

# **FONDAZIONE VERGA**

## **S T A T U T O**

Catania  
1998

Approvato con D.P.R. del 1° luglio 1980, n. 523, pubbl. nella G.U., n. 244 del 5-9-1980.  
Modificato con D.P.R. del 27 maggio 1985, n. 414, pubbl. nella G.U., n. 194 del 19-8-1985.  
Modificato con D.M. del 17 ottobre 1997, pubbl. nella G.U. n. 296 del 20-12-97

## Art. 1

E' istituita in Catania la FONDAZIONE VERGA, centro nazionale di studi sul Verga e il verismo, con sede provvisoria presso la Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale, Piazza Stesicoro, 29.

## Art. 2

Sono scopi della Fondazione:

1) preparare e realizzare l'edizione critica di tutte le opere di Giovanni Verga;

2) raccogliere, ordinare e pubblicare in edizione critica l'epistolario verghiano;

3) promuovere ed aiutare gli studi sull'opera di Giovanni Verga e sul movimento del verismo, di cui Egli fu uno dei più alti e fecondi rappresentanti;

4) costituire una biblioteca specializzata, acquisendo, inventariando, ordinando e custodendo, per porli a disposizione degli studiosi, tutti i manoscritti e i carteggi del Verga e degli scrittori veristi siciliani, tutte le edizioni a stampa delle loro opere e relative traduzioni e tutta la produzione critica sulla loro opera e sul movimento del verismo, sopperendo con l'impiego di microfilms alla mancanza delle opere che non fossero reperibili in originale;

5) costituire un centro d'informazioni e ricerche bibliografiche sul Verga e sul verismo;

6) pubblicare annali, miscellanee e studi pertinenti ai fini della Fondazione;

7) promuovere e organizzare corsi di aggiornamento per docenti di istituti di istruzione media ed assumere ogni iniziativa utile (rappresentazioni teatrali, visite ai luoghi verghiani, mostre di scenografie e d'arte fotografica, illustrazione dei cimeli), per la divulgazione dell'opera verghiana e degli scrittori veristi siciliani, al fine di

assicurarne la costante presenza nella cultura contemporanea a tutti i livelli;

8) bandire concorsi e premi letterari per studi sul Verga e sul verismo;

9) organizzare congressi e riunioni culturali sugli stessi temi;

10) conservare, inventariare, restaurare e custodire la casa che fu di Giovanni Verga (con la relativa suppellettile ed i cimeli della sua vita), per renderla accessibile al pubblico degli studiosi e dei visitatori;

11) dare più degna e solenne sistemazione ed ubicazione alla tomba del Verga;

12) promuovere ogni altra iniziativa che possa giovare alla realizzazione dei fini anzidetti.

### Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalla somma complessiva di £. 15.200.000 conferita dagli Enti fondatori, di cui all'art. 4 dell'atto costitutivo;

b) dalle somme conferite da altri enti pubblici nella misura non inferiore alla quota conferita dall'Università di Catania;

c) da erogazioni, donazioni o lasciti, che ad essa perverranno, con lo specifico fine di incrementare il suo patrimonio;

d) dalle somme destinate, per decisione del Consiglio di Amministrazione, ad aumentarlo.

### Art. 4

Le entrate della Fondazione sono costituite:

a) dal reddito del patrimonio;

b) dai contributi annui degli Enti fondatori, previsti dall'art. 4 dell'atto costitutivo;

c) da eventuali contributi, donazioni e lasciti di Enti e privati, che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

## Art. 5

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Consiglio Scientifico;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

## Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione è composta da:

- 1) il Rettore dell'Università di Catania (o un suo delegato), presidente;
- 2) il Presidente del Consiglio Scientifico della Fondazione, di cui all'art. 11 del presente Statuto, vicepresidente;
- 3) il Sindaco del Comune di Catania (o un suo delegato);
- 4) il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Catania (o un suo delegato);
- 5) il Presidente della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale (o un suo delegato);
- 6) il Soprintendente ai Beni Culturali di Catania o un suo delegato;
- 7) un docente universitario designato dal Ministero per i Beni Culturali;
- 8) un docente universitario designato dall'Assessorato Regionale per i Beni Culturali e la Pubblica Istruzione;
- 9) il segretario amministrativo con voto consultivo, che redige i verbali delle sedute, ne comunica il testo al Consiglio Scientifico e svolge tutte le funzioni indicate nell'art. 14.

Il Consiglio di Amministrazione può cooptare uno o più studiosi di riconosciuta fama (in numero non superiore a tre), che abbiano dato significativi contributi all'avanzamento degli studi su Verga e il verismo o abbiano prestato continuativamente la loro opera all'incremento dell'attività scientifica della Fondazione. Il Consiglio può inoltre cooptare un rappresentante della famiglia Verga o altra persona, che si rendesse effettivamente benemerita

nell'incrementare il patrimonio della Fondazione o il fondo di manoscritti e carte verghiane o comunque inerenti al movimento verista, di cui all'art. 2, commi 3 e 4 del presente Statuto.

Il giudizio sul valore scientifico di tale documentazione spetta al Consiglio Scientifico.

#### Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione ha la direzione amministrativa della Fondazione e resta in carica cinque anni.

In particolare:

a) delibera, sentito il parere del Consiglio Scientifico, sulla richiesta di partecipazione alla Fondazione di Enti pubblici, con gli stessi diritti ed obblighi degli Enti fondatori;

b) delibera, sentito il parere del Consiglio Scientifico, sulle modifiche da apportare al presente Statuto;

c) delibera, sentito il parere del Consiglio Scientifico, sull'accettazione di erogazioni, donazioni e lasciti di ogni specie, all'infuori dei contributi che perverranno dagli Enti fondatori in esecuzione degli obblighi assunti nell'atto costitutivo;

d) predispone e delibera, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo, tenuta presente la relazione del Consiglio Scientifico e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;

e) delibera sul regolamento interno e sul regolamento organico del personale, sentito il Consiglio Scientifico.

#### Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e in via straordinaria per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 3 dei suoi membri.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente tempestivamente, mediante lettera semplice, nella quale è

indicato l'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

#### Art. 9

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Egli in particolare:

- a) soprintende all'amministrazione ed assicura l'osservanza delle norme di legge e dello Statuto;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) firma i mandati di pagamento, esclusi quelli relativi a spese di ordinaria amministrazione e alle altre, di cui all'art. 11 lett. c.

#### Art. 10

Il Consiglio Scientifico è composto:

- 1) dai professori ordinari di Letteratura Italiana dell'Università di Catania;
- 2) dai professori ordinari di Filologia romanza dell'Università di Catania;
- 3) da uno studioso, di chiara fama, del Verga designato dal Sindaco di Catania;
- 4) da uno studioso di Letteratura italiana o materia affine designato dalla Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale;
- 5) da un docente universitario designato dal Rettore dell'Università di Messina, su proposta del Consiglio di Facoltà di Lettere di quella Università;
- 6) da un docente universitario designato dal Rettore dell'Università di Palermo, su proposta del Consiglio di Facoltà di quella Università;

7) da uno studioso di Letteratura italiana o Filologia romanza o Filologia italiana designato dal Ministero per i Beni Culturali;

8) da uno studioso di Letteratura italiana o Filologia romanza o Filologia italiana o materia affine designato dall'Assessorato Regionale per i Beni Culturali e la Pubblica Istruzione;

9) dal segretario amministrativo, con voto consultivo, che redige i verbali delle sedute e ne cura l'inoltro al Consiglio di Amministrazione, per le deliberazioni di sua competenza.

## Art. 11

Il Consiglio Scientifico elegge fra i suoi membri il Presidente.

Il Presidente:

a) convoca il Consiglio Scientifico, ne fissa l'ordine del giorno e presiede le sedute;

b) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, di cui assume la vicepresidenza;

c) esercita i poteri d'ordinaria amministrazione della Fondazione nei limiti del bilancio di previsione approvato ed effettua tutte le spese previste dal bilancio e quelle altre che, di volta in volta, siano autorizzate dal Consiglio di Amministrazione;

d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico.

## Art. 12

Il Consiglio Scientifico dura in carica cinque anni; si riunisce almeno due volte all'anno, per convocazione del Presidente mediante lettera contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a

maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

### Art. 13

Il Consiglio Scientifico ha la direzione scientifica della Fondazione. In particolare:

a) determina, promuove e dirige le attività della Fondazione, ed in genere cura le iniziative necessarie per il raggiungimento dei fini, di cui all'art. 2;

b) elabora per ciascun anno il programma dell'attività della Fondazione, redige la relazione sull'attività svolta e predispone i piani di lavoro per l'anno seguente;

c) può chiamare per cooptazione uno o più studiosi di riconosciuta fama (in numero non superiore ad un terzo degli aventi diritto, comunque non superiore a quattro), che abbiano contribuito in maniera significativa ed originale all'incremento degli studi su Verga e il verismo o abbiano dato la loro effettiva collaborazione continuativamente all'attività scientifica della Fondazione. Inoltre può chiamare anche temporaneamente studiosi italiani o stranieri per l'attuazione dei fini statuari e propone al Consiglio di Amministrazione i nominativi dei membri dei comitati preposti a sovrintendere a particolari iniziative della Fondazione quali mostre, premi, rappresentazioni teatrali, concorsi ecc.,

d) esprime il suo parere per l'accettazione di erogazioni, donazioni e lasciti in ordine alla validità documentaria e all'interesse scientifico del materiale da acquisire.

### Art. 14

Le mansioni tecnico-amministrative inerenti all'attività della Fondazione sono svolte da un segretario amministrativo, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli, in particolare, coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio Scientifico, funge da segretario del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico, risponde della conservazione delle collezioni, della suppellettile e, in genere, dei beni della

Fondazione.

#### Art. 15

Il servizio di cassa della Fondazione è affidato ad un Istituto di credito scelto dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 16

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

#### Art. 17

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre revisori effettivi e tre supplenti, nominati con segue:  
uno effettivo e uno supplente, dal Rettore dell'Università di Catania;

uno effettivo e uno supplente, dall'Assessorato Regionale per i Beni Culturali e la P.I.;

uno effettivo e uno supplente, dal presidente della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale.

#### Art. 18

I revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Essi possono partecipare a tutte le adunanze del Consiglio di Amministrazione ed esprimervi il loro parere; pertanto essi devono esservi sempre e tempestivamente invitati.

#### Art. 19

Il Collegio dei revisori esamina il bilancio preventivo e

il bilancio consuntivo, prima che siano sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, ed esprime su di essi e sulla tenuta dei conti il suo motivato giudizio, mediante apposita relazione.

#### Art. 20

Tutte cariche, sia in Consiglio Scientifico sia in Consiglio di Amministrazione, hanno durata quinquennale, sono riconfermabili e sono a titolo gratuito. Ai membri non residenti verrà corrisposto il trattamento di missione secondo le modalità e i coefficienti stabiliti per i funzionari dello Stato.